



Supplemento a: Cobas Giornale dei Comitati di Base della Scuola

INFO COBAS

Pensionati e Pensionate

Rivista dei Pensionati Cobas Anno 5, n° 37 – Ottobre / Dicembre 2015

37

Editoriale: RICOMINCIAMO DA... UN MILIONE

Massimo Troisi proponeva di ricominciare... da tre. Noi e tutti quelli che difendono lo Stato sociale contro le politiche neoliberiste e l'austerità potremmo ben dire: "ricominciamo da **un milione**". Infatti il patrimonio della Resistenza contro il Nazifascismo e la Costituzione della Repubblica che l'ha seguita costituiscono un patrimonio di ideali, principi, stili di convivenza che il tre di Troisi è praticamente un'inezia.

Noi siamo convinti che nella Costituzione della Repubblica si sono sedimentati i valori dell'antifascismo, della liberazione dagli occupanti nazisti, ma essa abbia raccolto anche i frutti più evoluti da chi nella Resistenza aveva messo anche l'intenzione di giustizia sociale, di trasformazione, addirittura di un percorso verso il socialismo. Più avanziamo con le esperienze di conflitto e di lotta, più ci rendiamo conto che la Costituzionalizzazione dei diritti sociali, economici e politici, oltre gli ormai storici e inalienabili diritti personali e individuali, la strada della liberazione dallo sfruttamento della classe lavoratrice, in direzione di una società giusta e democratica, ha fatto passi da gigante. Mentre su queste nostre convinzioni continuiamo a raccogliere dati e argomentazioni, ci sembra utile esprimere un dato ineludibile della nostra esperienza: dagli anni cinquanta abbiamo potuto constatare, direttamente e indirettamente, che tutte le lotte che sono state intraprese in questi oltre sessanta anni hanno sempre avuto come sponda favorevole e facilitante lo spirito e la lettera della nostra Costituzione. Le lotte per la piena occupazione, per l'occupazione delle terre, per il salario, per le pensioni, per la casa, per il diritto allo studio, per il diritto alla salute, per l'ambiente, per l'uguaglianza dei

diversamente abili ... non c'è stata iniziativa popolare e di massa che non abbia avuto il consenso preventivo ed anche quello successivo e legale del testo costituzionale.

Ecco il **milione** dal quale ripartire, i diritti sanciti dalla costituzione. Essi hanno costituito una rottura profonda nei confronti dell'ordine delle cose precedentemente definito. Un ordine, ed ordinamenti legislativi che avevano indiscutibilmente al centro la tutela della proprietà, e la libera iniziativa dell'impresa e dei capitali.

Indice n° 37:

	Pag.
<i>Editoriale</i>	
<i>Adeguamento pensioni - tappe fondamentali</i>	2
<i>Dove si inserisce il ricorso Cobas</i>	4
<i>Le tappe del ricorso</i>	5
<i>Modello da inviare ad Inps</i>	6
<i>Tabella perdite 2012 - 2023 - 2014 - 2015</i>	7
<i>Volantino: Ai pensionati tutti</i>	8
<i>Parere avvocato Tavernese</i>	9
Articoli pubblicati in numeri precedenti	
<i>Editoriale n° 35: Difendiamo le pensioni</i>	14
<i>Dopo la sentenza, la sarabanda</i>	15
<i>Volantino: cittadini, lavoratori, pensionati</i>	17
<i>Taglio dei rimborsi</i>	18
<i>Editoriale n° 36: Mille e più ragioni</i>	19
<i>Appello per la mobilitazione</i>	20

Gli Stati si organizzavano in funzione di questi interessi e le loro prerogative (battere moneta, organizzare la forza ed esercitare la violenza, stabilire ed esercitare la giustizia) avevano come obiettivo essenziale promuovere e difendere la proprietà, promuovere e difendere i ceti sociali che avevano la forza di intraprendere le iniziative economiche finanziarie.

E soprattutto tutto questo poteva e doveva avvenire a discapito di miliardi di altri esseri umani. A questi due principi fondamentali, ogni altro andava subordinato, come hanno dimostrato nazismo e fascismo, senza alcuna ambiguità, nemmeno la vita umana doveva essere salvaguardata se metteva a rischio i principi fondanti dell'ingiustizia sociale.

La Costituzionalizzazione dei diritti universali per donne e uomini del nostro Paese ha cambiato il carattere originario del patto sociale, ed è questo nuovo ordine che noi cerchiamo di ripristinare.

I principi ordinatori di tutta la società sono diventati il nuovo patto della società che il Neoliberalismo, le politiche di austerità stanno

cercando di far regredire. Tra questi diritti costituzionali ci sono anche quelli della pensione e della sua regolare perequazione, per attuare gli articoli 36 e 38 della Costituzione, ed è questa la frazione del milione da cui dobbiamo ripartire anche difendendo legalmente, con i ricorsi e le mobilitazioni per sostenerli. Potrebbe essere anche un primo passo verso l'unità dei cittadini/lavoratori se tutti consapevolmente riprendessimo a lottare per ripristinare quel **milione**, di diritti, di liberazione di umanità che va sotto il nome di Costituzione della Repubblica.

Pensionati Cobas - Roma



Adeguamento automatico delle pensioni all'aumento dei prezzi - tappe fondamentali

- 1) **1969 - L. 153 art.19 (governo Rumor 2)** E' la legge fondamentale che stabilisce l'impianto generale delle pensioni pubbliche in Italia, in attuazione degli articoli 36 e 38 della Costituzione. L'art.19 stabiliva che le pensioni dovevano essere aumentate della stessa percentuale calcolata dall'ISTAT per il FOI (indice aumento dei prezzi per le Famiglie degli Operai ed Impiegati, calcolato su un paniere di beni fondamentali composto ad hoc).
- 2) **1975 – L. 160 art.9 (governo Moro 4).** La legge introduce in aggiunta alla precedente anche l'indicizzazione per l'aumento delle retribuzioni. Si realizzò l'intreccio tra aumenti dovuti all'andamento dei prezzi calcolato per i lavoratori ai fini della scala mobile, e l'aumento dei tassi di retribuzione minima delle varie categorie. Una perequazione, quindi, con la quale si teneva conto sia dell'inflazione sia delle dinamiche salariali, il cosiddetto **aggancio delle pensioni al salario**. Questo percorso cominciato con il solo settore dei lavoratori delle torbiere e miniere, fu esteso nel **1978** a tutte le categorie.
- 3) **1983 - L.730 (governo Craxi 1).** Comincia la regressione, la rivalutazione venne calcolata per fasce: 100% per le pensioni fino a 2 volte il minimo, 90% per la fascia da 2 a 3 volte il minimo, 75% per la fascia delle pensioni superiori a 3 volte il minimo. Veniva così contenuta la perequazione, anche perché l'adeguamento ebbe una cadenza semestrale anziché mensile come era stato precedentemente.
- 4) **1992 - decreto legge 384 e decreto legislativo 503** c.d. "Decreto Amato"(governo Amato).
Il primo decreto sospende momentaneamente il calcolo della perequazione e determina la perequazione secondo le necessità di risparmio decise dal governo. Il secondo Decreto Amato stabilì che: *"gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal primo Novembre di ogni anno."* Lo stesso decreto stabilisce che la perequazione venga calcolata solo rispetto all'aumento dei prezzi e cancella l'aggancio delle pensioni alle dinamiche salariali. Come si vede il Decreto Amato contiene tre gravi trasformazioni al meccanismo delle perequazioni:

A) *Diminuisce fortemente l'importo a causa della cancellazione dell'aggancio delle pensioni al salario; B) Il calcolo, da semestrale diventa annuale; C) Impone la precarietà degli importi pensionistici stabilendo, implicitamente, che l'adeguamento automatico venga sottoposto ai criteri che i governi stabiliscono di anno in anno.*

L'importo della perequazione decorrerà dal mese di gennaio sulla base del calcolo dell'inflazione dell'anno precedente rilevato dall'ISTAT ma sancito da un Decreto Ministeriale varato nel mese di Novembre.

5) Dal Decreto Amato in poi è un succedersi di modifiche, tutte motivate dalla "necessità di risparmio della spesa pubblica". Motivazione quanto mai falsa visto che le pensioni in oggetto sono pensioni previdenziali strapagate da una aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti, la più alta del mondo: il 33% del salario lordo, pagate tutte dai lavoratori in parte dalla busta paga ed in parte direttamente all'INPS dal datore di lavoro. Ma, sempre come ribadisce la Corte Costituzionale in tutte le sentenze fino all'ultima del 2015, si tratta in entrambi i casi di "salario differito dei lavoratori" ai fini pensionistici. Per memoria si riportano gli ultimi 3 provvedimenti:

6) **2011– legge 214, art. 24 comma 25, anni 2012-2013 (governo Monti)**

Percentuale di perequazione: pensioni fino a 3 volte il trattamento minimo Inps: 100%, oltre: 0%

7) **2013 - L.147 art.1 comma 483 (Governo Letta):**

Legge 147 art.1 comma 483, periodo 2014-2016	
<i>fasce pensionistiche</i>	<i>% perequazione</i>
Pensioni fino a 3 volte il minimo	100%
Oltre 3 volte e fino a 4 volte il minimo	95%
Oltre 4 volte e fino a 5 volte il minimo	75%
Oltre 5 volte e fino a 6 volte il minimo	50%
Oltre 6 volte	45%

8) **2015 – il 30 aprile la Corte Costituzionale** ha emesso la sentenza n. 70/2015 con la quale dichiara illegittimo il comma 25 art. 24 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 nella parte in cui sostanzialmente, dichiara illegittimo il blocco totale della perequazione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo.

9) Restituzione degli **arretrati di perequazione per gli anni 2012/2013, secondo decreto legge 65/2015 del 21 maggio 2015.**

Percentuale arretrati PAGATI rispetto all'importo previsto dalla sentenza (per una inflazione ISTAT del 2,4 % nel 2012 e 0,6% nel 2013)	
fino 3 volte il trattamento minimo	0% non ricevono arretrati perché già perequati al 100%
da 3 fino a 4 volte il minimo	40% arretrati di quanto spettante (40% del 3% totale, cioè 1,2% del dovuto)
da 4 fino a 5 volte il minimo	20% arretrati di quanto spettante (20% del 3%, cioè 0,6% del dovuto)
da 5 fino a 6 volte il minimo	10% arretrati di quanto spettante (10% dello 3% cioè 0,3% del dovuto)
oltre 6 volte il minimo	0%

10) **Dal 2017**, se non interverranno nuove modifiche, verrà ripristinato il meccanismo previsto dall'art.69 legge 388/2000, vale a dire: per la fascia di trattamenti complessivi entro 3 volte il trattamento minimo al 100%, per la fascia oltre 3 volte e fino a 5 volte al 90%, per la fascia oltre 5 volte il trattamento minimo al 75%. Ma c'è da mettere la mano sul fuoco che nessun governo, tantomeno quello attuale di Renzi, rinuncerà a mettere le mani sulla perequazione delle pensioni se da parte di lavoratori e pensionati non si manifesterà da subito un'opposizione legale e popolare in grado di scoraggiare gli ulteriori tentativi di saccheggio, e quindi blocco delle perequazioni nel prossimo futuro.

DOVE SI INSERISCE IL RICORSO PROMOSSO DAI COBAS

Il Ricorso dei Cobas si inserisce tra il punto 8 (Sentenza della Corte Costituzionale) e il punto 9 (Decreto Legge n.65/2015) della cronologia riportata sopra.

La Costituzione prevede all'articolo 136 che: *“Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente Di conseguenza l'INPS avrebbe dovuto procedere al calcolo e al pagamento sia degli arretrati non percepiti, sia al ricalcolo degli importi della pensione, applicando la legge in vigore prima del 2011 quando il governo Monti aveva cancellato tutte le perequazioni dovute ai pensionati con pensioni mensili superiori ai 1.200 euro netti.*

Gli importi degli arretrati non percepiti avevano un ammontare non indifferente (dai 1.000 ai 4.000 euro a secondo dell'importo della pensione), ma soprattutto sarebbe stato ricalcolato l'importo della pensione (dal 2012 al 2015) che avrebbe avuto un effetto permanente.

Il governo Renzi ha emesso, a distanza di un mese dalla sentenza, un Decreto Legge (n.65) che aggirando il dettato costituzionale ha tagliato gli arretrati del 90, 80, 60 per cento a secondo l'importo delle pensioni, e in misura analoga ha tagliato anche il ricalcolo dell'importo delle pensioni.

A questo punto non solo è necessario fare i ricorsi per ottenere la restituzione del maltolto ma bisogna dare un segnale di opposizione determinato, tenendo conto delle seguenti aggravanti:

- I tagli dell'attuale Governo non solo erano e restano ingiusti e anticostituzionali, ma vanificano anche la sentenza della Corte Costituzionale con una inaudita e pericolosa prepotenza.
- L'adeguamento delle pensioni all'aumento dei prezzi con la perequazione automatica è l'unica garanzia perché in pochi anni una pensione dignitosa non si immiserisca e releghi alla povertà pensionati che hanno pagato i contributi pensionistici (il 33% della loro retribuzione, un terzo del loro stipendio lordo) per 35-40 anni.
- In tutte le circostanze Renzi ha manifestato una strategia “progressiva”. Se ad una iniziativa di tagli non si manifesta opposizione popolare, i tagli diventano definitivi e anzi, proseguono con procedimenti “a grappolo”, nella stessa direzione e nei confronti degli stessi soggetti silenziosi e perciò, secondo lui, “accondiscendenti”. Se non riusciamo ad opporci in questa circostanza, chi ci garantisce che il governo e Boeri non mettano in esecuzione il loro disegno di ricalcolo delle pensioni già in essere con il metodo contributivo? Questo significherebbe un taglio del 20-30 per cento alle pensioni già calcolate con il retributivo.
- Come questa vicenda testimonia, non basta la sola azione legale, questo governo sta dimostrando che se ne può fottere addirittura delle sentenze della Corte Costituzionale; è perciò indispensabile autorganizzarsi per dar luogo a iniziative e manifestazioni anche piccole ma visibili che evidenzino la non accettazione di questo stato-quo, che sacrifica le classi che con la “crisi” si ritenevano domate (lavoratori, pensionati, studenti) ma invece non hanno nessuna intenzione di mollare.

PADOAN: "ECCO COME SARANNO RIMBORSATI I PENSIONATI"



LE TAPPE DEL RICORSO

N.B.: Hanno subito un taglio coloro che sono in pensione da prima del 2014, gli anni successivi subiscono un "trascinamento" per le cifre non riconosciute nel 2012 e 2013. Dal 2014 in poi è in atto una drastica diminuzione delle aliquote di perequazione, ma il tasso d'inflazione del periodo è bassissimo e le perdite sono scarse.

- 1) **Compilazione domanda di pagamento arretrati all'INPS.** - La domanda è già predisposta in un modello alla pagina seguente, che basta compilare negli appositi spazi: indirizzo **sede Inps** di competenza, **N. Pensione, categoria** (dati disponibili sul cedolino della pensione, chi non dispone nemmeno uno deve scaricarlo dal sito INPS), **Firma del richiedente e data**. Prima della spedizione fare una fotocopia che dovrà essere consegnata alla sede Cobas. Il modello si può scaricare sia dal sito Cobas Pensionati sia prelevarlo già stampato nella sede Cobas presso la segreteria: a Roma, viale Manzoni 55 (a 200 metri dalla fermata Manzoni della metro A). La segreteria è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Per avere informazioni rivolgersi a Massimo in orario pomeridiano (tel. 06 70 452 452) o richiedere a chi risponde il numero di telefono di un membro dei Cobas Pensionati (Piero, Fulvio, Ermanno, Gaetano).
- 2) **Inviare la domanda alla sede INPS di competenza con raccomandata con Ricevuta di Ritorno A/R.** - Indispensabile conservare la fustella per fare la raccomandata, serve a certificare l'avvenuta richiesta. La data della richiesta serve a sua volta sia ad accelerare l'avvio del Ricorso, sia a datare l'inizio della decorrenza degli interessi legali, sia a rinviare la data di prescrizione per la richiesta degli arretrati.
- 3) **Consegna alla sede Cobas fustella o ricevuta di ritorno.** Quando vi arriva la ricevuta di Ritorno della Raccomandata all'INPS, portarla assieme alla fustella ai Cobas, che predisporranno una cartella per la raccolta della vostra documentazione da trasmettere all'avvocato. Se dopo un paio di settimane non avete ancora ricevuto la ricevuta di ritorno va bene come documentazione anche la sola fustella.
- 4) **Firmare la delega all'avvocato e pagare il costo del ricorso.** Quando si sarà raggiunto un numero di pensionati superiore a 10, chi avrà presentato la domanda all'INPS e relativa ricevuta in copia ai Cobas Pensionati, verrà chiamato telefonicamente per firmare la delega all'avvocato che nel giro di alcuni giorni presenterà il ricorso. Il costo del ricorso è di 50 euro per i pensionati iscritti ai Cobas e di 100 euro per i non iscritti Cobas pensionati. L'iscrizione ai Cobas Pensionati si può fare contestualmente alla firma e al pagamento. I costi così bassi dei ricorsi sono possibili solo grazie al fatto che faremo ricorsi collettivi.

Oltre alle non piccole somme che dovrebbero restituirci (dai 1.000 ai 3.500 euro, di più per i pensionati oltre 6 volte il minimo, vedi scheda allegata) c'è da tenere conto di altri due fattori molto importanti. Una sentenza favorevole non solo ci restituisce il malto, ma ripristina l'adeguamento integrale ed automatico delle pensioni all'aumento dei prezzi... per tutto il resto della nostra vita. Inoltre c'è un effetto immediato, se i ricorsi dovessero essere migliaia (li stanno facendo in tutta Italia) questo sarebbe **un forte deterrente perché il governo attuale e i governi futuri desistano dal manipolare e tagliare le perequazioni**. Il governo Renzi ha già messo nella legge di stabilità 2016, che dovrà essere approvata entro dicembre una nuova manipolazione inaccettabile al ribasso delle pensioni. Boeri, il padronale presidente dell'INPS, insiste con il progetto di ridurre le pensioni in essere (quelle superiori ai 2.000 euro lordi) attraverso il ricalcolo contributivo.

DIFENDI IL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI ALL'AUMENTO DEI PREZZI

FAI IL RICORSO PER LA RESTITUZIONE DEI SOLDI RUBATI ALLE PENSIONI

**CONVINCI I PENSIONATI CHE CONOSCI AD INTRAPRENDERE ANCHE LORO
IL RICORSO: PENSIONATI UNITI, PIU' SIAMO, PIU' SARA' POSSIBILE VINCERE**

i pensionati Cobas di Roma, dicembre 2015

Modello per richiedere ad Inps il ricalcolo:

N.B.: tutti i modelli (lo stampabile in .pdf compilabile a mano, e quello .doc editabile e compilabile con la tastiera del Pc) sono scaricabili dal sito:

<http://pensionati.cobas.it/pensionati/PEREQUAZIONE-RICORSI>

Spett.le INPS

Sede Provinciale di:

.....

Luogo e data:

.....

.....
(indicare nome, cognome; recapito)

Oggetto: richiesta rivalutazione trattamento pensionistico

lo sottoscritto/a

nato/a a

il

e residente in

codice fiscale

titolare di trattamento pensionistico n° categoria

a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che:

«In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»

richiedo a Codesto Istituto il pagamento delle somme non corrisposte per effetto della norma dichiarata incostituzionale, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché di provvedere per il futuro a corrispondere la rivalutazione automatica del trattamento pensionistico in godimento; in difetto, mi troverò costretto a rivolgermi all'Autorità Giudiziaria per la tutela delle mie ragioni.

Valga la presente ai fini interruttivi di ogni prescrizione ed impeditivi di qualsiasi decadenza.

Distinti saluti

.....

(firma)

PENSIONE: perdite rispetto all'IMPORTO LORDO ANNUO del 2011

Minimo (nel 2011)	fino a 3 volte (minimo X 3)	fino a 4 volte (minimo X 4)	fino a 5 volte (minimo X 5)	fino a 6 volte (minimo X 6)	oltre 6 volte (minimo X 7)
6.088,55 €	18.265,65 €	24.354,20 €	30.442,75 €	36.531,30 €	42.619,85 €

Somma delle perdite 2012 + 2013

0,00 € -1.545,41 € -1.543,19 € -1.541,71 € -1.798,66 €

Somma delle perdite 2014 + 2015

0,00 € -2.129,50 € -2.119,75 € -2.110,19 € -2.448,24 €

Somma delle perdite dal 2012 al 2015

0,00 € -3.674,91 € -3.662,94 € -3.651,91 € -4.246,91 €

N.B. 1: Le perdite sono calcolate sui valori massimi delle fasce, e comunque le differenze sono abbastanza lievi, si distaccano solo oltre 6 volte il minimo.

N.B. 2: I valori sono indicativi, è opportuno che calcoli precisi siano effettuati da un professionista (CAF o patronato).

AI PENSIONATI TUTTI

VUOI DIFENDERE LA TUA PENSIONE?

**TI SEI ACCORTO CHE DA ANNI LA PENSIONE
NON VIENE ADEGUATA ALL'AUMENTO DEI PREZZI?**

**LA PENSIONE ANCHE QUELLA DIGNITOSA
SI IMPOVERISCE OGNI ANNO SE IL SUO IMPORTO
NON VIENE ADEGUATO ALL'INFLAZIONE**

**L'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI
NON E' NE' UN PRIVILEGIO NE' UN REGALO
E' L'EFFETTO DOVUTO AI PENSIONATI ITALIANI
CHE PAGANO I CONTRIBUTI PENSIONISTICI
PIU' ELEVATI DEL MONDO**

**IL 33%, UN TERZO DEL NOSTRO SALARIO / STIPENDIO,
È SERVITO E SERVE A PAGARE IL RISPARMIO
PENSIONISTICO DI TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI
(SALARIO DIFFERITO)**

**LA COSTITUZIONE E LA LEGGE PREVEDONO
UNA PENSIONE CHE GARANTISCA LIBERTA' E DIGNITA'
A LAVORATORI E PENSIONATI**

**RICORRI E FAI RICORRERE
GLI ALTRI PENSIONATI CHE CONOSCI, PER DIFENDERE
LA PENSIONE, LA LIBERTA', LA DIGNITA'**

**CHI DIFENDE LE PROPRIE PENSIONI OGGI
DIFENDE ANCHE LE PENSIONI PER I GIOVANI DOMANI**

Pensionati COBAS

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 70 DEL 2015 E GLI INTERVENTI DEL GOVERNO:

QUALI RIMEDI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il quadro normativo attuale. – 2.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015. – 2.2. Il Decreto legge n. 65/2015, conv. in Legge n. 109/2015. – 3. Il contrasto tra la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 e il D.l. n. 65/2015. – 4. I provvedimenti adottati dall’Inps. – 5. La fattibilità e le finalità di un’eventuale azione in giudizio. – 5.1. La possibilità di sollevare una questione incidentale di costituzionalità del D.l. n. 65/2015. – 6. Il riparto di giurisdizione e il giudice competente. – 6.1. La competenza della Corte dei Conti per gli ex dipendenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti privatizzati. – 6.2. La competenza del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro per gli ex dipendenti di datori di lavoro privati. – 7. La fase amministrativa finalizzata ad ottenere un provvedimento di diniego. – 8. Conclusioni

1. Introduzione

Scopo di questa analisi è verificare la legittimità delle decisioni assunte recentemente, sia dal Governo che dall’Inps, in ordine al non riconoscimento degli arretrati maturati –nonché dei relativi adeguamenti– ai titolari di trattamenti pensionistici a suo tempo interessati dal blocco della perequazione automatica già stabilito per gli anni 2012-2013 e recentemente dichiarato incostituzionale. Ci si propone altresì di indicare quali siano gli eventuali rimedi esperibili da parte degli interessati per reagire alla frustrazione delle loro aspettative di riscuotere gli arretrati maturati e di vedersi rivalutati i propri trattamenti pensionistici.

2. Il quadro normativo attuale

2.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 24 del Decreto legge n. 201/2011, (conv. in Legge n. 214/2011). Tale norma aveva disposto, per gli anni 2012-2013, un blocco totale della rivalutazione automatica – secondo il meccanismo di perequazione stabilito dall’art. 34, comma 1, L. n. 448/1998 – dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps¹. In estrema sintesi, ad avviso della Corte, il blocco totale, definitivo e indifferenziato delle rivalutazioni pensionistiche di durata biennale –per giunta reiterato rispetto ad un analogo intervento adottato per il 2008– ha intaccato *“i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione [...] del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.”*. Pertanto, il legislatore – in ragione dell’ampiezza del

1 Ossia per il 2012: € 1.405,05 lorde, pari a circa € 1.088 nette e per il 2013: € 1.443.00 lorde, pari a circa € 1.117 nette.

blocco della perequazione, della sua estensione temporale, della sua non graduazione, della sua reiterazione, della sua insufficiente motivazione – non avrebbe operato (a differenza del passato) un corretto bilanciamento tra l'esigenza del contenimento della spesa pubblica, in funzione della parità di bilancio, e la tutela dei diritti sociali costituzionalmente riconosciuti ai titolari di trattamenti pensionistici. Conseguentemente, la Corte Costituzionale non ha escluso –in astratto– che il legislatore possa legittimamente operare un bilanciamento tra diversi valori costituzionali e dunque prevedere un meccanismo di contenimento delle rivalutazioni dei trattamenti pensionistici in funzione del risparmio di spesa pubblica. Purché, però, operi sulla scorta di un criterio di ragionevolezza.

2.2. Il Decreto legge n. 65/2015, conv. in Legge n. 109/2015.

Alla luce di quanto sopra rilevato – essendo l'immediata esecutività della sentenza della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 136 Cost., idonea a legittimare eventuali richieste di rimborso degli arretrati non corrisposti – il Governo ha emanato il Decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, successivamente convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2015, n. 109². In particolare l'art. 1, comma 1 del D.l. n. 65/2015 –al dichiarato fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale– ha modificato l'art. 24 del D.l. n. 201/2011 oggetto della richiamata pronuncia di illegittimità costituzionale. Tali modificazioni comportano, in sostanza, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta solo in termini percentuali molto contenuti, e neppure per tutte le fasce di reddito³.

3. Il contrasto tra la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 e il D.l. n. 65/2015

Va rilevato che il D.l. n. 65/2015 sembra porsi in contrasto con quanto stabilito dalla Sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale poiché, pur nella prospettiva di darvi formale attuazione, ne tradisce lo spirito, cancellando in larga parte gli aumenti sui trattamenti pensionistici e la possibilità di riscuotere i relativi arretrati. Vero che la Corte Costituzionale –come detto– ha riconosciuto al legislatore la facoltà di ridurre i meccanismi di rivalutazione. Purché, però, ciò avvenga sulla base di un'adeguata motivazione e nel rispetto dei principi di ragionevolezza, gradualità e adeguatezza. Pertanto –ad avviso della Corte– la questione non sembra essere di ordine qualitativo, bensì quantitativo: i

2 Sulla cui interpretazione è poi intervenuta l'INPS con la Circolare n. 125 del 25 giugno 2015.

3 In particolare: a) 100% per i trattamenti di importo fino a 3 volte; b) 40% per i trattamenti superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS; c) 20% per i trattamenti superiori a 4 volte il e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; d) 10% per i trattamenti superiori a 5 volte e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS; e) la rivalutazione in parola non è riconosciuta, invece, per i trattamenti superiori a 6 volte il minimo INPS. Inoltre, all'art. 24, decreto legge n. 201/2011 è stato aggiunto un comma 25-bis, secondo cui la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 come sopra determinata, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20%; b) dall'anno 2016 nella misura del 50%.

meccanismi di blocco o di limitazione della perequazione potrebbero essere validi se contenuti entro un certo –non meglio definito– limite. Ebbene, il provvedimento adottato dal Governo riconosce solo una parte molto limitata delle rivalutazioni maturate e conferma il blocco totale per alcune fasce reddito, dunque non può ragionevolmente ritenersi conforme ai principi affermati dalla Corte Costituzionale. In ogni caso continua a rappresentare una reiterazione rispetto a precedenti provvedimenti, che nel complesso intaccano il diritto al mantenimento dell'adeguatezza del trattamento pensionistico dei beneficiari del trattamento previdenziale.

4. I provvedimenti adottati dall'Inps

L'Inps ha provveduto – come aveva già anticipato nella [Circolare n. 125 del 25 giugno 2015](#), nonché nel successivo [Messaggio n. 4993 del 27 luglio 2015](#) – a corrispondere le somme arretrate con decorrenza dal 1° agosto 2015. Con ciò si è limitato ad adeguarsi a quanto stabilito dal D.l. n. 65/2015. Pertanto, l'Ente di previdenza ha dato attuazione ad una disposizione di legge che –per quanto possa essere indizia di illegittimità costituzionale– non poteva in alcun modo disattendere.

5. La fattibilità e le finalità di un'eventuale azione in giudizio

Alla luce di quanto appena rilevato, i provvedimenti dell'Inps vanno ritenuti formalmente legittimi stante la conformità ad una fonte primaria di legge. Un'eventuale impugnativa che facesse leva esclusivamente sul contrasto tra i principi costituzionali affermati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 e i provvedimenti assunti dall'Inps rischierebbe di scontrarsi con il principio secondo cui tanto la pubblica amministrazione, quanto gli enti privati e pubblici, nonché lo stesso giudice sono tenuti a rispettare le norme di legge e non hanno la facoltà di disapplicarle autonomamente. Difficile confidare, peraltro, nel fatto che il giudice possa giungere a limitare o rimuovere per via interpretativa –all'esito di una cosiddetta interpretazione costituzionalmente orientata– quanto disposto dal D.l. n. 65/2015 stante la chiarezza delle disposizioni e la finalità attuativa della sentenza della Corte.

5.1. La possibilità di sollevare una questione incidentale di costituzionalità del D.l. n. 65/2015

Pur tuttavia, il ricorso in giudizio può avere la diversa finalità di promuovere in via incidentale un nuovo giudizio di costituzionalità in merito alle previsioni del D.l. n. 65/2015. Sulla fondatezza di una simile questione –come già argomentato al par. 2– non dovrebbe esserci ragione di dubitare. In esito all'auspicabile sentenza di illegittimità costituzionale, sarà dunque possibile ottenere il definitivo riconoscimento degli arretrati non corrisposti. Questa appare, allo stato, l'unica via realisticamente praticabile al fine di tutelare i titolari di trattamenti pensionistici interessati dal blocco delle rivalutazioni.

6. Il riparto di giurisdizione e il giudice competente

Per l'individuazione del giudice competente, innanzi al quale introdurre il ricorso –sia pure volto in *primis* a sollevare una questione di legittimità costituzionale– occorre distinguere tra settore pubblico e settore privato.

6.1. La competenza della Corte dei Conti per gli ex dipendenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti privatizzati

Ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214 del 1934 “*sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge*” giudica la Corte dei Conti e i giudizi in materia sono regolati dagli artt. 62 e ss. del medesimo Regio Decreto. In particolare, la giurisdizione della Corte dei Conti attiene a tutti quei trattamenti pensionistici direttamente a carico dello Stato, dunque, anzitutto degli *ex* dipendenti pubblici, ma anche dei dipendenti di Enti privatizzati la cui pensione sia ancora in parte a carico della finanza pubblica, come avviene, ad esempio, per gli *ex* dipendenti delle Ferrovie dello Stato (cfr. Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4853), di Poste Italiane (Cass. civ., sez. un., 25 luglio 2011, n. 16168), di Enea (Cass. civ., sez. un., 21 giugno 2010, n. 14897), etc. La cognizione esclusiva della Corte dei Conti in questo ambito attiene a tutti i provvedimenti connessi al trattamento pensionistico (diritto, misura, decorrenza, liquidazioni, trattenute, recuperi, etc.). Ciò è stato ribadito in molteplici occasioni, tanto dal giudice amministrativo (T.A.R. Lazio, sez. I, 9 maggio 2014, n. 4848; Consiglio di Stato, sez. III, 20 novembre 2013, n. 5490), quanto dal giudice ordinario (Cass. Civ., sez. un., 7 gennaio 2013, n. 153; Trib. Parma, sez. lav., 22 luglio 2013, n. 256). La Cassazione (sent. 20 aprile 2015, n. 7958), in particolare, ha statuito che “*la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico*”.

6.2. La competenza del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro per gli ex dipendenti di datori di lavoro privati

Viceversa la giurisdizione per gli *ex* dipendenti di datori di lavoro privati spetta ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ. al Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La norma del codice, infatti, rimette alla giurisdizione del giudice del lavoro tutte “*le controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali [...]nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo*”. Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ., sez. un., 4 maggio 1989, n. 2089) hanno stabilito che “*le controversie relative a rapporti assicurativi previdenziali i quali, pur avendo il loro necessario fondamento in un rapporto di pubblico impiego, siano rispetto a questo autonomi, differenziandosene per fonte, causa, soggetti e contenuto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario*”. La stessa giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Potenza, sez. I, 21 marzo 2013 n. 148) ha

chiarito che *“nelle controversie in materia previdenziale, relative ai dipendenti in regime di diritto privato, la posizione giuridica azionata attiene ad un diritto soggettivo e non ad un interesse legittimo, per cui tali controversie spettano, ai sensi degli artt. 442 ss. c.p.c. alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”*.

7. La fase amministrativa finalizzata ad ottenere un provvedimento di diniego

Ai fini della procedibilità dell'azione in giudizio occorre in genere aprire una fase amministrativa. Ciò è stato ribadito anche recentemente (Cass. 11 maggio 2015, n. 9504) dalla Cassazione, secondo cui *“in materia di controversie previdenziali, di cui agli artt. 443 e ss. c.p.c., la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio”*. Nello stesso senso si è espressa la Corte dei Conti per quanto di sua competenza (Corte Conti, sez. I, 30 ottobre 2007, n. 375). Tuttavia, nel caso che ci riguarda, potrebbe non essere necessario presentare un vero e proprio ricorso amministrativo di ricostituzione o rivalutazione del trattamento pensionistico, al fine di attendere un provvedimento negativo. La Cassazione in varie sentenze, infatti, ha precisato che non occorre la *“domanda amministrativa”* qualora l'Inps debba solo provvedere a ricalcolare la pensione già liquidata, senza dover valutare dei fatti nuovi di cui non sia già formalmente a conoscenza (Cass. civ., sez. lav., 5 ottobre 2007, n. 20892). Nel nostro caso, infatti, non vi è alcuna necessità di integrare la documentazione personale, ma occorre solo sollecitare il semplice ricalcolo di quanto erogato sulla base del meccanismo di perequazione. Potrebbe essere necessario e sufficiente inviare all'Inps –a mezzo di raccomandata A/R– una semplice richiesta di pagamento valevole anche ai fini interruttivi della prescrizione anche perché (alla luce della circolare Inps sopra richiamata) il mancato adeguamento della pensione è certo.

8. Conclusioni

In conclusione, si può ritenere che siano esperibili delle azioni giudiziarie contro la mancata rivalutazione dei trattamenti pensionistici da parte dell'Inps. Tali azioni avrebbero in *primis* il fine di sollecitare un giudizio incidentale di costituzionalità del D.l. n. 65/2015, conv. in Legge n. 109/2015, poiché in possibile contrasto con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015. I ricorsi dovranno essere incardinati innanzi alla Sezione della Corte dei Conti territorialmente competente in relazione ai trattamenti pensionistici degli *ex* dipendenti pubblici o di enti privatizzati oppure innanzi al Giudice del lavoro territorialmente competente, *ex art. 442 cod. proc. civ.*, per i trattamenti pensionistici goduti dagli *ex* dipendenti da datori di lavoro privati. Occorre far precedere al ricorso una richiesta di rivalutazione da inoltrarsi –anche attraverso una semplice raccomandata– all'Inps, valevole anche e soprattutto ai fini interruttivi della prescrizione.

avv. Marco TAVERNESE – dott. Angelo DELOGU

Di seguito, riportiamo alcuni documenti già pubblicati nei numeri scorsi del nostro bollettino, in particolare dal n° 35 e dal N° 36

Editoriale N° 35:

Difendiamo le nostre pensioni, il loro valore, la loro perequazione

Non sappiamo quanti, pensionati e pensionate, si stiano rendendo conto che, non solo loro stessi ma soprattutto il sistema pensionistico pubblico, stanno vivendo all'interno di un evento davvero epocale.

Ci sono in gioco molte diverse questioni, tutte molto importanti. La prima è il rischio che venga cancellata la perequazione dalle pensioni pubbliche. La perequazione è il meccanismo automatico di adeguamento dell'importo delle pensioni al costo della vita, una forma parallela dell'indennità di contingenza (scala mobile) che serviva a difendere dall'inflazione, automaticamente, le retribuzioni e i salari.

La scala mobile era stata una grande conquista delle lotte dei lavoratori dipendenti, che rendeva accessibile il diritto costituzionale (articolo 36 della Costituzione) ad un salario **“in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.”**

Bene, la sentenza n.70/2015 della Corte costituzionale intreccia due articoli della Costituzione, il 36 e il 38, relativi al diritto alla pensione, e ha sancito l'incostituzionalità del provvedimento con il quale nel 2011 Monti/Fornero avevano bloccato per due anni la perequazione delle pensioni superiori a 3 volte l'importo minimo, in pratica appena sopra 1.250 euro circa netti mensili.

L'articolo 136 della Costituzione è perentorio: **“Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge... la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.”**

Quindi i pensionati più esperti e sapienti hanno pensato che l'INPS, come sarebbe stato suo “dovere istituzionale”, si sarebbe mosso per restituirci i soldi, arretrati, illegittimamente tolti, e a ricalcolare le pensioni secondo il dettato della Corte.

Sta succedendo invece l'opposto: il premier Renzi e il ministro Padoan hanno varato in sede governativa un Decreto Legge che riduce gli arretrati al 10 o 20 o 40% delle somme dovute, ma soprattutto cancella l'adeguamento delle pensioni per l'oggi e per il futuro, sostituendole con cifre **“ad capocchiam”**.



Il danno è elevatissimo (dai 1.000 ai 2.500 euro di arretrati per circa 5,5 milioni di pensionati), ma ancora più grave è il mancato adeguamento delle pensioni correnti e future. Chiaramente Presidente e Ministro hanno alluso e stanno operando per cancellare definitivamente l'adeguamento delle pensioni all'aumento dei prezzi. Ma una seconda manovra sconcertante è costituita dal livello d'illegalità in cui agisce l'attuale governo Renzi, dopo aver sottomesso il Parlamento adesso ridicolizza anche le sentenze della Corte Costituzionale e si accinge a violarle nella illegalità più plateale.

Corte Costituzionale sentenza: la perequazione delle pensioni deve essere ripristinata integralmente

DOPO LA SENTENZA, LA SARABANDA

Mentre scriviamo, 26 maggio 2015, ad un mese dalla sentenza delle Corte prosegue la sarabanda relativa al pagamento degli arretrati e adeguamento degli importi sanciti dalla sentenza: pagamento arretrati in BOT, congelamento dei pagamenti, sterilizzazione degli effetti, pagamento al 50% del dovuto... i media, quotidiani televisione radio, continuano a fare sfoggio della loro insipienza costituzionale, ma anche della loro malafede

filogovernativa e padronale per far apparire agli interessati il rimborso del maltolto come una generosa concessione, un indicibile necessario sacrificio del Paese per il non ben definito privilegio di chi “gode” di una pensione che si aggira tra i 1.500 e i 3.000 euro mensili. La sarabanda non ci sarebbe stata, se qualche giornalista fosse andato a leggersi e avesse citato il primo comma dell’articolo 136 della Costituzione:

Art. 136 Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Non sarebbe stata nemmeno una grande impresa. L’art. 136, infatti, fa parte degli articoli della *Sezione I - Corte costituzionale* del Titolo 6 (GARANZIE COSTITUZIONALI), per chi fa finta di non conoscerlo (i nostri politici e giornalisti) è indice non solo della loro grande ignoranza, ma anche della loro pervicace volontà di non considerare granché la nostra Carta, nemmeno quel tanto da consultarla, anche se ampiamente citata ed evocata dal contesto.

Ma il 21 maggio 2015 il governo è riuscito a violare, ancora una volta, spirito e lettera della Costituzione.

A noi, pensionati Cobas, il testo della Carta Repubblicana risulta inequivocabile: dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, l’INPS avrebbe dovuto procedere e dare attuazione ai rimborsi.

Giornalisti e l’opinione pubblica che essi riescono a guidare, ciurlano nel manico e si domandano quando, come il governo interverrà, cosa stabilirà ... un fico secco!!! Il governo non c’azzecca niente, non viene nemmeno nominato, gli enti previdenziali calcolano e pagano e questo è quanto; giornalisti e “opinion leader” esercitino il loro servilismo al potere e al governo nelle altre mille occasioni che riusciranno a cogliere.

Che è accaduto, il 21 maggio? Il Governo Renzi vara il Decreto Legge n. 65 con il quale riesce ad aggirare il dettato Costituzionale e invece di tornare alle condizioni esistenti prima del Decreto Legge taglia-pensioni del 2011, e rimborsare il maltolto, con un’abile truffa riesce a risparmiare più di 10 miliardi che avrebbe dovuto restituire ai pensionati, facendosi un succulento sconto.

Secondo le anticipazioni della stampa, dovrebbero essere rimborsati “una tantum” solo una parte di quanto spettante:

- ai pensionati che avevano una pensione tra le **3 e le 4 volte il minimo, INPS ricalcolerà il 40%, quindi invece di restituire 1.598,70 euro, ne restituirà solo 635,80 euro.**
- ai pensionati che avevano una pensione tra le **4 e le 5 volte il minimo Inps, invece di restituire 2.425,60 euro, ne restituirà solo 451,40 euro, ossia il 20% del dovuto.**
- ai pensionati che avevano una pensione tra le **5 e le 6 volte il minimo INPS, avrebbe dovuto restituire 2.976,80 euro, ne restituirà 295,10 euro, ossia il 10% di quanto avrebbe dovuto.**

Questo nonostante che il 7 maggio il presidente della Corte Criscuolo avesse chiarito il carattere “**autoapplicativo**” della sentenza.

Il furto perpetrato dal governo Renzi risulta tanto più odioso di quello tentato dal governo Monti proprio perché portato a segno in presenza di una sentenza della Corte

Costituzionale, che a detta della stessa non è appellabile ma immediatamente esecutiva. Un ennesimo episodio, questo della perequazione delle pensioni, che definisce autoritario, anticostituzionale e fascista il governo attualmente presieduto dal “non eletto” Renzi.



pensionati Cobas di Roma

TAB.1 Effetti della sentenza della Corte costituzionale n.70 sulle pensioni al lordo 2015

4 volte il tm*		5 volte il tm		6 volte tm		7 volte tm		8 volte tm		9 volte tm		10 volte tm	
prima	dopo	prima	dopo	prima	dopo	prima	dopo	prima	dopo	prima	dopo	prima	dopo
1.897	2.004	2.364	2.496	2.826	2.997	3.290	3.461	3.757	3.948	4.225	4.435	4.692	4.923
Differ.	+107	Differ.	+132	Differ.	+151	Differ.	+171	Differ.	+191	Differ.	+210	Differ.	+231

* tm = Trattamento minimo Inps. Fonte: Il Sole 24 Ore – 8 maggio 2015

CITTADINI, LAVORATORI, PENSIONATI

Di tanti governi che hanno attinto e rubato dai risparmi pensionistici dell'INPS, il governo Renzi - Padoan è il peggiore:

- La campagna elettorale per le elezioni europee di Renzi: il *Bonus* di 80 euro (e neanche a tutti) è stato pagato con i soldi dell'INPS
- Il regalo ai padroni di 8.060 euro l'anno (24.180 in tre anni) per ogni assunto (provvisorio) a tempo indeterminato provvisorio viene pagato con i soldi dell'INPS
- Sta programmando una nuova svendita del patrimonio immobiliare dell'INPS, una risorsa tutta pagata dai lavoratori e pensionati.
- Ma il culmine del latrocinio lo sta compiendo con il decreto legge n. 65/2015 per aggirare la sentenza della corte costituzionale
- La sentenza n.70 della Corte Costituzionale sancisce la restituzione ai pensionati, con pensioni da 1.200 a 2.200, la restituzione del maltolto del governo Monti dalle loro pensioni per i quattro anni 2012,13,14,15. Il furto si era realizzato azzerando l'adeguamento delle pensioni all'andamento dei prezzi. Perciò il governo attuale avrebbe dovuto restituire ai pensionati le seguenti cifre, invece prevede di restituirne delle briciole indecenti, tre esempi:

IMPORTO PENSIONI NETTE NEL 2011	DOVUTO DOPO LA SENTENZA	QUANTO SARA' DATO DOPO IL DECRETO LEGGE RENZI
Pensionato con 1.200	1.598 euro	639 euro (circa 496 netti)
Pensionato con 1.600	2.452 euro	490 euro (circa 361 netti)
Pensionato con 2.200	2.976 euro	297 euro (circa 217 netti)

Fonte: MEF- Fondazione Studi Commercialisti e Il Messaggero - elaborazione COBAS pensionati

E, infatti, il decreto del Governo dice espressamente che verrà pagato solo il 40% o il 20% o il 10% di quanto dovuto secondo la sentenza.

BASTA CON IL GOVERNO RENZI

**BASTA CON IL SUSSEGUIRSI DI GOVERNI CHE IMPONGONO POLITICHE DI AUSTERITÀ
BASTA CON IL BLOCCO DEI SALARI**

Non esiste esempio più evidente dell'antieconomicità e antipopolarità della politica dei tagli allo stato sociale. Dei probabili 16 miliardi di spesa che erano previsti per il rimborso integrale, il 50% sarebbe stato restituito allo Stato sotto forma di tasse dirette (Irpef) ed indirette (IVA), utili per rafforzare stato sociale e servizi pubblici. Il resto sarebbe stato speso in beni di prima necessità e utili infrastrutture: uno stimolo forte alla ripresa dell'occupazione e della economia reale del Paese.

Cittadini, ritroviamoci in piazza **insieme al Coordinamento (CoNPU)** e cacciamo il governo Renzi e riprendiamo insieme, lavoratori, pensionati e cittadini, il conflitto per la giustizia sociale, contro l'austerità.

Martedì 16 giugno 2015, ore 10,30

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

via XX settembre, 97 - Roma

**MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEI PENSIONATI
IN DIFESA DELLE PENSIONI PUBBLICHE**

Sentenza n.70/2015 Corte Costituzionale: il furto del Governo Renzi ai pensionati

IL TAGLIO DEI RIMBORSI AI PENSIONATI RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALLA SENTENZA

Esempio numero 1 (dalle 3 volte il trattamento minimo fino a 4 volte) Pensione mensile lorda nel 2011: 1.450 euro		
Mancata rivalutazione		
2012	2013*	Totale 2012 + 2013
508,95	508,95 + 580,7	1.598,7
Rimborso tagliato di 962,9: 635,8		
TRASCINAMENTO EFFETTI 2013-2014		
Mancata rivalutazione 2014*		12,0
Mancata rivalutazione 2015**		12+3,1
Totale		27,1
Rimborso		45,5
I mancati pagamenti delle rivalutazioni sono calcolate 2 volte perché il loro effetto si ripete rispettivamente nel 2012 e nel 2013. ** Calcolo effettuato per l'intero anno Fonte il Sole 24 ore, su dati MEF		

Dati tratti da D.L. n.65/2015

di venerdì 22 maggio 2015

Esempio numero 1

La sentenza prevede un recupero di 1958,7 euro. Il Governo invece di rispettare la sentenza taglia 962,9 euro e ne restituisce solo 635,8 euro, il 40% di quanto previsto dalla sentenza, per la mancata perequazione dei due anni.

L'effetto positivo della sentenza si trascina per il futuro incrementando la base di calcolo della pensione anche per le future perequazioni, tale aumento sarà di 45,5 euro mensili a causa dei tagli effettuati da governo.

Esempio numero 2 (dalle 4 volte il trattamento minimo fino a 5 volte) Pensione mensile lorda nel 2011: 2.200 euro		
Mancata rivalutazione		
2012	2013*	Totale 2012 + 2013
772,3	772,3 +881,2	2.425,6
Rimborso tagliato di 1.971,2: 481,4		
TRASCINAMENTO EFFETTI 2013-2014		
Mancata rivalutazione 2014*		13,6
Mancata rivalutazione 2015**		13,6+3,8
Totale		31,0
Rimborso		34,1
* I mancati pagamenti delle rivalutazioni sono calcolate 2 volte perché il loro effetto si ripete rispettivamente nel 2012 e nel 2013. ** Calcolo effettuato per l'intero anno		

Esempio numero 2

La sentenza prevede un recupero di 2.425,6 euro. Il Governo invece di rispettare la sentenza taglia 1.971,2 euro e ne restituisce solo 481,4 euro, il 20% di quanto previsto dalla sentenza, per la mancata perequazione dei due anni.

L'effetto positivo della sentenza si trascina per il futuro incrementando la base di calcolo della pensione anche per le future perequazioni, tale aumento sarà di 34,1 euro mensili a causa dei tagli effettuati dal governo.

Esempio numero 3 (dalle 5 volte il trattamento minimo fino a 6 volte) Pensione mensile lorda nel 2011: 2.700 euro		
Mancata rivalutazione		
2012	2013*	Totale 2012 + 2013
947,7	947,7+1081,4	2.976,8
Rimborso tagliato di 2.681,7: 295,1		
TRASCINAMENTO EFFETTI 2013-2014		
Mancata rivalutazione 2014*		11,1
Mancata rivalutazione 2015**		11,1+3,1
Totale		25,3
Rimborso		20,8
I mancati pagamenti delle rivalutazioni sono calcolate 2 volte perché il loro effetto si ripete rispettivamente nel 2012 e nel 2013. ** Calcolo effettuato per l'intero anno		

Esempio numero 3

La sentenza prevede un recupero di 2.976,8 euro. Il Governo invece di rispettare la sentenza taglia 2.681,7 euro e ne restituisce solo 295,1 euro, il 10% di quanto previsto dalla sentenza, per la mancata perequazione dei due anni.

L'effetto positivo della sentenza si trascina per il futuro incrementando la base di calcolo della pensione anche per le future perequazioni, tale aumento sarà di 20,8 euro mensili a causa dei tagli effettuati dal governo.

Dal N° 36:

Editoriale: LE MILLE E PIU' RAGIONI PER FARE I RICORSI

Ci sono almeno mille ragioni per impegnarsi a fondo nel fare ricorsi e chiedere i rimborsi integrali del furto compiuto dal governo Monti, che aveva cancellato l'adeguamento delle pensioni al costo della vita, anche quelle da 1.200 a 2.000 € netti mensili.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2015 ha dichiarato anticostituzionale l'articolo della legge che sanciva il blocco e perciò anche della legge di Renzi che prevedeva la prosecuzione del blocco. La Sentenza della Suprema Corte doveva essere immediatamente esecutiva, come prevede l'articolo 136 della Costituzione, e tutti ci aspettavamo che ci sarebbero stati rimborsati i soldi non dati, e sarebbero stati adeguati gli importi delle pensioni come stabiliva l'articolo 34 della legge 448 del 1998 che prevede l'aumento automatico delle pensioni all'indice ISTAT che registra l'aumento dei prezzi ogni anno. Il più liberista ed antipopolare dei Presidenti del Consiglio, il furfante Renzi, invece s'inventa un decreto legge, convertito nella legge 209 in piena estate, che riduce fino ad un decimo sia gli importi degli arretrati dovuti sia gli aumenti (peraltro molto modesti visto la bassa inflazione) delle pensioni. Noi Pensionati Cobas ci impegneremo a fondo per fare i ricorsi e organizzare tutti i pensionati che sono stati turlupinati prima da Monti e poi da Renzi. Ma è importante capire che questi ricorsi non solo hanno l'obiettivo di difendere le nostre pensioni attuali, ma anche quelle future dei pensionandi e quelle misere dei giovani che rischiano, con bassi salari, precarietà, disoccupazione, di non vederle mai le pensioni. Non è difficile intuire che questi tagli al sistema pensionistico costituiscono un impoverimento di tutta la società, pensionati impoveriti non costituiscono più quell'ammortizzatore sociale familiare che aiuta figli e nipoti ad affrontare i periodi di crisi personale e sociale che tutte le famiglie popolari stanno sperimentando.

18 milioni di pensionati a cui viene ridotta progressivamente la pensione non costituiranno più quella massa di redditi utile a far marciare o riprendere l'economia, che senza acquirenti verrà ulteriormente depressa, come sta già realizzando la politica di austerità imposta

dall'Unione Europea e magistralmente eseguita dalle classi politiche del nostro Paese. Non ci sarà da stupirsi che effetto diretto avrà questo taglio dei redditi, non solo i lavoratori anziani cercheranno di allungare la loro vita lavorativa per garantirsi una pensione più adeguata, togliendo lavoro ai giovani: altri cinque milioni e mezzo di pensionati diventeranno rapidamente poveri e si metteranno alla ricerca dei "mini Job", lavoretti pagati a 2/300 euro al mese che anche in questa forma serviranno ai padroni per non assumere lavoratori giovani. Senza illudersi che la giustizia sociale si possa realizzare solo con le azioni legali, i ricorsi possono diventare occasione di organizzazione e mobilitazione insieme a giovani lavoratori disoccupati o precari per opporsi al liberismo e all'austerità e ripristinare l'ordine costituzionale calpestato in continuazione da Renzi e il suo governo. Noi, pensionati Cobas di Roma, ci impegniamo a argomentare e documentare, fino alla vittoria dei ricorsi ed oltre, le ragioni per le quali la perequazione delle pensioni, che in forme diverse esiste dagli anni cinquanta, è assolutamente irrinunciabile non solo per noi pensionati ma per l'intera società che voglia essere civile costituita di donne e uomini liberi e dignitosi.

I pensionati e le pensionate Cobas di Roma si riuniscono il giovedì mattina, dalle 10.00 alle 13.00 circa, nella Sede di Viale Manzoni 55, vicina alla fermata "Manzoni" della metropolitana RmA. Questi numeri sono attualmente diffusi per posta elettronica, successivamente sono disponibili nella sezione "Infocobas Pensionati" del sito: <http://pensionati.cobas.it/>, con diffusione libera.

Recapiti: telefono: 06 - 70 452 452
(giorni feriali, 9.00-13.00)
e-mail: pensionati@cobas.it

Il Cobas dei pensionati collabora con l'associazione CoNUP (ex ALPI) che ha tra i vari obiettivi, oltre che l'informazione, anche l'ottenimento di una maggior salvaguardia delle pensioni rispetto all'aumento del costo della vita.

<http://www.pensionedirittoconstituzionale.it/>

(sito in aggiornamento)

Appello per la mobilitazione alla rivendicazione del maltolto

Cittadine e cittadini,

magari alcuni di voi hanno seguito la recente vicenda della perequazione delle pensioni (aumenti automatici dell'importo delle pensioni per adeguarle all'aumento dei prezzi), per tutti riassumiamo i fatti principali:

- 1) nel 2011 il governo Monti per la nobile ragione di "fare Cassa" ha sospeso l'adeguamento delle pensioni, dovuto per legge, ai pensionati che percepivano una pensione di 1.441 euro lordi mensili (più di 3 volte il minimo INPS che era 480 euro al mese). 1.441 euro corrispondono a circa 1.200-1.300 euro netti mensili.
- 2) Nel 2014, a seguito del ricorso di un pensionato, la Corte Costituzionale ha sancito l'Incostituzionalità degli articoli della legge che sancivano la mancata perequazione. La Corte Costituzionale ribadiva il diritto dei pensionati ad avere gli adeguamenti previsti dalla legge per consentire un livello adeguato delle pensioni, confacente ad un livello di vita dignitoso.
- 3) Il governo, dopo avere fatto fuoco e fiamme contro la sentenza della Corte, ha trovato un escamotage per aggirare l'attuazione della sentenza. La Costituzione (art. 137) stabilisce che la sua attuazione deve essere immediata, il giorno successivo la sua pubblicazione.
- 4) L'aggiramento è costituito da un decreto legge, oggi convertito nella legge n.109 che stabilisce non il ripristino della legge precedente sulla perequazione, ma soltanto il pagamento di una frazione minima del maltolto dovuto all'articolo della legge Monti riconosciuto anticostituzionale.
- 5) Per fare un esempio, ad un pensionato cui l'INPS avrebbe dovuto restituire 2.400 euro di arretrati, ne sono stati restituiti meno di 400. Per questo stiamo pensando ad un ricorso che non solo restituisca il maltolto in misura integrale, ma ripristini anche la pensione con gli aumenti previsti dalle leggi precedenti.
- 6) Naturalmente non ci facciamo illusioni che sia sufficiente vincere il ricorso e ottenere una nuova sentenza della Corte Costituzionale, ma come testimonia molto chiaramente questa vicenda sarà indispensabile una mobilitazione dei pensionati perché alle sole sentenze della Corte il governo risponde ignorandole o aggirandole.
- 7) D'altronde la stessa legge 109 stabilisce che dal 2016 la perequazione debba avvenire per il solo 50% dell'inflazione registrata dall'INPS. E' facile intuire che questa sola manipolazione si tradurrà in un progressivo impoverimento dei pensionati e del valore reale delle pensioni.
- 8) In questi giorni si sta discutendo la legge di stabilità che dovrà essere approvata entro la fine dell'anno e tutta la stampa e i media riportano notizie certe che tra gli argomenti della legge ci sarà anche il capitolo pensioni. Tra le proposte del ritocco alle pensioni è prevedibile che venga imposto un taglio a quelle già in essere, modificando il sistema di calcolo da retributivo a contributivo, determinando una forte caduta del potere d'acquisto dei pensionati.

Sono queste le ragioni attuali e più gravi per cui è indispensabile per i pensionati organizzarsi e fare iniziative di contrasto contro i piani del governo diretti contro le pensioni ma anche contro il continuo saccheggio dell'INPS, attuato con varie modalità da questo e dai precedenti governi.